

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	28
AVVERTENZA	27
ERRATA CORRIGE	27

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 ottobre scorso la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 2364 adottato come testo base. In particolare sono stati esaminati gli emenda-

menti riferiti agli articoli da 1 a 6, accantonando gli emendamenti Causi 2.5, Contento 2.51, Ferranti 2.8, Di Pietro 2.9, Angela Napoli 2.10 e 2.11, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 7.1, Contento 7.50 e Vietti 7.2 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 7.1, 7.50 e 7.2, non saranno posti in votazione gli emendamenti Bernardini 7.3 e 7.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dichiara di essere contrario sugli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, si rimette alla Commissione con riferimento agli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli

emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, poiché ritiene inopportuna l'introduzione, in materia di patteggiamento, di una disciplina derogatoria come quella prevista dall'articolo 8, che opererebbe solo per i delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale e non invece in conseguenza di una disposizione di carattere generale che potrebbe essere estesa anche ad ulteriori reati particolarmente gravi.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come non sia la prima volta che per determinati reati siano previste deroghe ai principi generali. Ritiene in ogni caso che sarebbe preferibile una riformulazione dell'articolo 8, secondo quanto previsto dai suoi emendamenti 8.3 o 8.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dichiara di essere favorevole nella sostanza agli emendamenti in questione, condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento. Occorrerebbe peraltro verificare se la deroga di cui all'articolo 8 sia giustificabile sulla base dell'ordinamento.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria contrarietà alla continua introduzione di deroghe a principi generali. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 8.2, soppressivo dell'articolo 8.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa di condividere, dal punto di vista sistematico, le osservazioni dell'onorevole Contento. Ricorda, peraltro, che l'articolo 8 contiene una norma di origine non governativa ma parlamentare che, al Senato, è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi. Con tale norma, segnatamente, si è ritenuto di apprestare uno specifico strumento per rafforzare la lotta contro i fenomeni dell'usura e dell'estorsione. Pertanto, un parere favorevole del Governo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 8 si porrebbe in contrasto con la volontà espressa all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento da tutti i gruppi con lo scopo di rafforzare la

tutela contro usura ed estorsione. Ribadisce quindi il parere contrario del Governo sugli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 8.1 poiché ritiene ingiustificata la deroga ai principi generali prevista dall'articolo 8.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 8.3 e 8.4.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 9.1, soppressivo dell'articolo 9, il quale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità assoluta nella trattazione, tra l'altro, dei procedimenti che vedono coinvolti soggetti che abbiano usufruito dei benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura o che siano in attesa di ottenerli. Ritiene infatti tale disposizione irragionevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 9.1 e Contento 9.50 (*vedi allegato*).

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10, che estende anche alle persone offese dai reati di usura ed estorsione la possibilità di essere sottoposti ad esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo. Non ritiene infatti necessario che ai predetti soggetti siano assicurate particolari attenzioni in sede di esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 10.1 e Bernardini 10.2 (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 11.90.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 12.1, approva l'emendamento Ferranti 13.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Vietti 13.2, approva gli emendamenti Ferranti 14.1 e 14.2 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Garavini 14.3 e Di Pietro 14.4, approva l'emendamento Ferranti 15.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Vietti 16.1, approva l'emendamento Ferranti 16.2 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Vietti 17.1 e Di Pietro 17.2 nonché approva gli emendamenti Ferranti 17.3, 18.1 e 19.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 19.1, l'emendamento Palomba 19.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 20.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 20.1, l'emendamento Vietti 20.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Vietti 20.01 e l'emendamento Di Pietro 21.1, approva quindi l'emendamento Ferranti 21.2 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Di Pietro 21.3 e 21.4 e Vietti 22.1.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 24.1, volto a definire i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi, che costituiscono il perno attorno al quale ruoterà la concreta attuazione della legge per quanto riguarda il Capo II relativo alle crisi da sovraindebitamento. A tal fine ricorda che i predetti organismi possono essere costituiti presso enti pubblici, i quali pertanto dovranno essere responsabilizzati, e che appare opportuno prevedere dei compensi per i componenti degli organismi medesimi.

Manlio CONTENUTO (Pdl) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Ferranti 24.1, poiché ritiene che la relativa disciplina possa aggravare eccessivamente il procedimento. Inoltre non ritiene opportuno prevedere compensi per i componenti dei predetti organismi.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda come la previsione di un compenso assicurerebbe una maggiore professionalità ed autonomia dei soggetti individuati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 24.1 e Vietti 24.2.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Garavini 24.3, a condizione che lo stesso fosse riformulato. Precisa quindi che la riformulazione dovrebbe consistere nella soppressione dell'inciso « in persona del componente designato dal legale rappresentante ».

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Garavini 24.3, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Garavini 24.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Garavini 24.4 e 25.1 nonché approva l'emendamento Di Pietro 25.2 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Di Pietro 25.3 ed approva l'emendamento Garavini 25.4 (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) invita la Commissione a valutare l'opportunità di approvare l'articolo aggiuntivo 25.01 presentato dall'onorevole Vietti con il quale si prevedono delle esenzioni fiscali a favore dei creditori che stipulano l'accordo con i debitori, in quanto, pur essendo apprezzabile la ratio dell'articolo aggiuntivo, ritiene che vi siano degli aspetti relativi alla copertura economico-finanziaria da verificare con attenzione.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver ribadito di essere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame, avendo questo la finalità di incentivare l'accesso al nuovo istituto del sovraindebitamento, ritiene che sia opportuno accantonarlo per meglio valutare, come evidenziato dall'onorevole Contento, gli aspetti economico-finanziari dello stesso. Propone pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo 25.01.

La Commissione con distinte votazioni accantona l'articolo aggiuntivo Vietti 25.01 ed approva l'emendamento Ferranti 26.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento Garavini 26.2 a condizione che il medesimo sia riformulato sopprimendo i commi 4, 5 e 6 in materia di circostanze, ritenendo più opportuno applicare le circostanze comuni previste dal codice penale.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'emendamento 26.2, del quale è cofirmataria.

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento Garavini 26.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Vietti 27.1, Garavini 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che ora si passerà all'esame degli emendamenti accantonati ed, in particolare, all'emendamento Causi 2.5.

Ricorda che sull'emendamento 2.5 aveva espresso parere contrario, in quanto la possibilità di esonero o rimborso di tributi locali è già possibile sulla base della normativa vigente. Dal dibattito è poi emersa l'esigenza di precisare la copertura finanziaria per evitare dubbi interpretativi.

Marco CAUSI (PD) ribadisce l'opportunità di approvare l'emendamento da lui presentato. Questo, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul fatto che dalla

sua approvazione non deriverebbero effetti negativi per le finanze pubbliche, potrebbe prevedere espressamente che la copertura finanziaria delle misure previste dal medesimo resti a carico dei bilanci degli enti locali e non modifichi gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Inoltre si potrebbe meglio specificare che anche i canoni e le tariffe devono essere locali e che le misure previste nell'emendamento stesso dovranno avere la loro legittimazione anche nei regolamenti comunali.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, prendendo atto dell'intervento dell'onorevole Causi, invita il medesimo a riformulare il suo emendamento nel senso appena prospettato, avvertendo che in tal caso il proprio parere si trasformerebbe in favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide l'intervento del relatore, preannunciando il proprio parere favorevole nel caso di riformulazione dell'emendamento 2.5 nel senso appena illustrato.

Marco CAUSI (PD) riformula il suo emendamento 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Causi 2.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento Contento 2.51.

Manlio CONTENUTO (Pdl) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a sopprimere la disposizione del testo secondo la quale le procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione del mutuo da parte del Fondo antiracket, ritenendo che qualora questa venisse confermata si creerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei creditori oltre che una situazione che pregiudicherebbe l'interesse anche dello stesso soggetto sottoposto al fallimento.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con l'onorevole Contento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, alla luce degli interventi appena svolti esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.51.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.51 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 2.51, non potrà essere posto in votazione l'emendamento 2.8, il quale presuppone in più di una sua parte il mantenimento della disposizione che l'emendamento 2.51 ha invece soppresso.

La Commissione respinge gli emendamenti Palomba 2.9 e gli emendamenti Angela Napoli 2.5 e 2.11, fatti propri dall'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5 già accantonati ed, in particolare, agli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90, diretti a sopprimere l'articolo 5.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che l'articolo 5, prevedendo la possibilità di confiscare o restituire alla vittima del reato o ad eventuali terzi i beni sequestrati relativamente ad un reato di usura che si sia comunque estinto, è diretto, come oramai avviene sempre più frequentemente, ad introdurre una deroga ai principi generali del diritto penale in riferimento ad un particolare reato. Nel caso in esame si prevederebbe una conseguenza che i principi generali fanno derivare al solo caso in cui un reato sia accertato. Si vorrebbe, in particolare, prevedere la possibilità di considerare, sulla base di una valutazione non basata su un accertamento giudiziale attraverso sentenza passata in giudicato, un soggetto responsabile di un reato comunque estinto. Trattandosi

di una questione estremamente delicata, ritiene che sarebbe opportuno al momento sopprimere l'articolo 5 per valutare poi la possibilità di inserire nel testo una disposizione che abbia la medesima *ratio* di quella dello stesso articolo 5, ma formulata in maniera tale da evitare ulteriori deroghe a principi generali dell'ordinamento penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, preso atto dell'intervento dell'onorevole Contento, che condivide, modifica il proprio parere sugli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90, trasformandolo in favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni dell'onorevole Contento sulla tendenza sempre più diffusa in questa legislatura ad introdurre deroghe ai principi di diritto penale sostanziale e processuale. Tuttavia nel caso in esame ritiene che si debba prevedere una disposizione che consenta di tutelare le aspettative delle vittime dei reati di usura anche nel caso in cui questi siano estinti, come avviene, ad esempio, nel caso della prescrizione.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di essere contrario agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, in quanto tale disposizione è diretta a tutelare la vittima dei reati di usura ed a ribadire un concetto che in realtà non dovrebbe essere considerato estraneo all'ordinamento penale, quale quello secondo cui in caso di estinzione del reato, come nell'ipotesi della prescrizione, l'imputato non deve essere necessariamente considerato innocente.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, evidenziando come questo sia in contrasto non solo con i principi del diritto penale ma

anche con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la confisca può essere disposta a condizione che vi sia una sentenza di condanna e non certamente nel caso di estinzione del reato.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Contento, ritiene che il Parlamento debba affrontare una questione più volte esaminata dalla Commissione antimafia relativamente ai casi in cui l'estinzione di reati finisca per pregiudicare non solo la ricerca della verità ma anche le aspettative delle vittime dei reati medesimi. Rileva che ciò avviene sempre più spesso quando reati sono dichiarati estinti a causa della eccessiva durata dei processi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), pur comprendendo che l'articolo 5 si riferisce a reati estremamente gravi che l'ordinamento dovrebbe trattare con estremo rigore, ritiene che esso dovrebbe essere soppresso per evitare di sconvolgere i principi sui quali si basa il sistema penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, all'esito del dibattito appena svoltosi, ritiene che si possa sopprimere l'articolo 5 con l'intento di trovare comunque una soluzione alla questione sottesa al medesimo articolo relativamente al caso in cui il reato di usura sia estinto con grave pregiudizio delle vittime del medesimo reato. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90 i restanti emendamenti all'articolo 5 non saranno posti in votazione.

Avverte altresì che ora si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Vietti 25.01 precedentemente accantonato. A tale proposito, ribadisce il suo parere favorevole all'articolo aggiuntivo ritenendo che, qualora vi fossero questioni relative alla copertura finanziaria di tale articolo aggiuntivo, queste sarebbero rilevate dalla Commissione bilancio nel parere che esprimerà sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Annuncia che nel caso in cui la Commissione bilancio evidenzi la carenza di copertura, presenterà un emendamento diretto a sopprimere l'articolo aggiuntivo in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, condividendone l'intervento, esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 25.01 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver auspicato che l'esame del provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 235 del 21 ottobre 2009, a pagina 42, prima colonna, quarantacinquesima riga, la parola: « 2. 5 » è sostituita dalla seguente « 2. 51 », alla medesima pagina, seconda colonna, terza riga, la parola: « 2. 5 » è sostituita dalla seguente « 2. 51 ».

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco,
C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. ».

2. 5. (nuova formulazione). Causi, D'Antoni, Berretta, Siragusa, Samperi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2).

2. 51. Contento.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

*** 5. 90.** Contento.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Rossomando.

Sopprimerlo.

*** 7. 50.** Contento.

Sopprimerlo.

*** 7. 2.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

*** 8. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

*** 8. 50.** Contento.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

* **9. 50.** Contento.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

* **10. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini del presente capo, per « sovraindebitamento » si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.

13. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 14.

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con

l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

14. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2 sopprimere lettera b).

14. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:

3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di com-

posizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).

15. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

16. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 17.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole: sotto pena di nullità, e, dopo le parole: sequestri conservativi sono inserite le parole: o acquistati diritti di prelazione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

17. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccoman-

data con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ».

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti »;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Raggiungimento dell'accordo).

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.

18. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 19.

Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:

ART. 19.

(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'ar-

articolo 18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

19. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 20.

(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il

giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

20. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

21. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 24.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

24. 3. *(nuova formulazione)*. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 25.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

25. 2. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma 1, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla.

25. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Art. 25-bis.

(Aspetti fiscali).

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.

25. 01. Vietti, Rao, Ria.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ovvero dolosamente simula attività inesistenti.

26. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

26. 2. *(nuova formulazione)*. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.